

Allegato A – Avviso pubblico per il finanziamento regionale a favore delle Reti di Imprese tra attività economiche su strada.

Indice

1. Oggetto e finalità
2. Dotazione finanziaria
3. Definizione, tipologie e localizzazione delle Reti
4. Fattori strategici delle Reti
5. Il soggetto promotore: definizione, composizione, forme e funzioni
6. Il soggetto beneficiario: individuazione, funzioni e responsabilità
7. Il programma di Rete e le tipologie di intervento ammissibili
8. Manager di Rete
9. Spese ammissibili e non ammissibili
10. Tempi e procedure per la presentazione delle domande di finanziamento
11. Istruttoria delle domande di finanziamento
12. Ammissibilità delle domande di finanziamento alla fase di valutazione
13. Valutazione delle domande di finanziamento
14. Tipologia e misura del finanziamento
15. Modalità di erogazione del finanziamento
16. Modalità di rendicontazione del finanziamento
17. Variazioni del programma di Rete
18. Revoche, controlli e rinunce al finanziamento
19. Informativa sul trattamento dei dati personali
20. Pubblicazione e informazioni.

1. Oggetto e finalità

1. Il presente avviso pubblico è finalizzato a favorire la costituzione e l'avvio di Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada, di seguito denominate Reti, attraverso il finanziamento di specifici programmi di sviluppo che ne garantiscano anche la sostenibilità nel tempo, in attuazione dell'articolo 2, comma 100, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, di seguito denominata Legge, e della Deliberazione della Giunta Regionale del 15 marzo 2016, n. 94, di seguito denominata DGR.
2. La Regione Lazio intende promuovere la fase di avvio e consolidamento delle Reti anche mediante lo sviluppo di soluzioni e/o applicazioni telematiche innovative, al fine di coordinarne l'offerta complessiva attraverso forme mirate di comunicazione e di favorire l'elevazione degli standard qualitativi dei servizi da erogare al consumatore.

2. Dotazione finanziaria

1. Le risorse messe a disposizione dalla Regione per le Reti sono stanziare sul Capitolo di bilancio B32518 per un importo pari a euro 10.000.000,00, ripartiti, su base pluriennale, con le seguenti modalità:
2017: euro 8.000.000,00;
2018: euro 2.000.000,00.
2. I contributi saranno assegnati in base ai criteri di ammissibilità e valutazione previsti dal presente avviso.

3. Definizione, tipologie e localizzazione delle Reti

1. Le Reti consistono nell'aggregazione di attività economiche su strada situate in un luogo complesso e non omogeneo concepito come spazio unico, costituite in forma societaria, consortile o quale contratto di Rete, e di cui possono far parte: imprese commerciali, di somministrazione, artigianali, turistiche, di intrattenimento, culturali, sportive, di servizio, compresi i mercati rionali giornalieri, quelli periodici, nonché le attività commerciali su area pubblica in generale.
2. Le Reti devono essere ben riconoscibili e individuabili quali polarità di attività economiche su strada attrattive a livello infracomunale, comunale o sovra comunale e possono essere diversamente configurate, in particolare possono essere costituite:
 - a) Reti territoriali caratterizzate:
 - 1) dalla presenza di un ampio addensamento urbano di offerta economica e di servizio su strada, eterogeneo sotto il profilo dell'assortimento merceologico, del settore e della tipologia di attività svolte;
 - b) Reti di filiera caratterizzate:
 - 1) dalla presenza e adesione di una molteplicità di attività economiche su strada appartenenti alla medesima specializzazione merceologica e/o di attività;

- 2) dalla presenza e adesione di attività economiche su strada che, anche se appartenenti a settori merceologici e/o di attività diversi, siano organizzate secondo un percorso integrato dell'offerta (es.: accordi intersettoriali, filiera agro-alimentare, sinergie con un distretto produttivo, con un polo turistico, culturale, ecc.).

3. Il territorio di un singolo comune può contenere:

- a) con riferimento al comma 2, lettera a), n. 1), una o più Reti territoriali in forma singola o associata a condizione che gli ambiti territoriali, entro cui sono delimitate, non siano, anche parzialmente, sovrapposti;
- b) con riferimento al comma 2, lettera b), nn. 1) e 2), una o più Reti di filiera in forma singola o associata a condizione che le attività economiche su strada che le caratterizzano, appartenenti alla medesima specializzazione merceologica e/o di attività ovvero organizzate secondo un percorso integrato dell'offerta, siano diversificate, sotto il profilo delle tematiche, per ciascuna Rete presente.

4. Fattori strategici delle Reti

1. Sono considerati fattori strategici delle Reti, ai fini della loro attrattività e vivibilità:

- l'offerta di servizi e formule commerciali integrate, anche con soggetti non aderenti alla Rete (es.: formule convenzionali tra attività culturali – cinema, teatro, ecc. – e attività di commercio o artigianato ovvero con aree di parcheggio, o formule promozionali tra attività di ristorazione e mercati rionali, ecc.);
- la connessione con punti di rilevanza del territorio (es.: riferimenti culturali o turistici, stazioni, porti, spazi intermodali e altri snodi del sistema di trasporto pubblico);
- la buona accessibilità e sviluppo di mobilità sostenibile presente nel territorio di riferimento (es.: parcheggi per cicli e motocicli, infrastrutture per la mobilità sostenibile, isole pedonali);
- la qualità urbana (es.: arredo urbano, aree verdi, segnaletica, pulizia, sicurezza, illuminazione);
- la capacità della filiera di caratterizzarsi quale fattore identitario e motore di sviluppo del territorio di riferimento nel caso delle reti di filiera di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).

5. Il soggetto promotore: definizione, composizione, forme e funzioni

1. Il soggetto promotore è un ente collettivo costituito nelle forme giuridiche di cui al seguente comma 4, composto dall'insieme delle attività economiche su strada che intendono aderire alla Rete e dotato di un modello organizzativo interno che ne favorisce la sostenibilità nel tempo, di seguito denominato soggetto promotore.
2. Ai fini della presentazione della domanda di finanziamento alla Regione, di cui all'art. 10, le attività economiche interessate procedono, salvo quanto previsto al comma 5, alla costituzione del soggetto promotore, a cui possono aderire:
 - a) le attività economiche su strada quali gli esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita, alimentari e non, le attività artigianali e produttive, i mercati rionali giornalieri e

periodici, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le attività turistiche, di intrattenimento, sportive, culturali, quali musei, cinema, teatri, le attività professionali e di servizio nonché le attività economiche svolte su aree pubbliche in generale, rientranti nell'ambito territoriale che delimita la Rete ad esclusione dei centri commerciali e delle aree commerciali integrate;

b) le fiere su aree pubbliche.

3. Successivamente alla costituzione del soggetto promotore è sempre consentita:

a) l'adesione di ulteriori attività economiche tra quelle rientranti nell'elenco di cui al comma 2, lett. a) e b);

b) la partecipazione a singole iniziative e progetti della Rete di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 quali, esemplificativamente, le CCIAA e loro società collegate, le associazioni di categoria, il comune e i municipi di Roma Capitale, i proprietari di immobili, gli istituti finanziari, i media locali, le catene di franchising e altre attività economiche, nelle forme e nei modi previsti dal modello organizzativo interno adottato dal soggetto promotore.

4. Il soggetto promotore può essere costituito nelle seguenti forme giuridiche:

a) forma societaria;

b) forma consortile o società consortile;

c) contratto di Rete.

In ogni caso, utilizzando una forma giuridica collettiva soggetta ad obblighi di pubblicazione del bilancio e iscrizione al Registro delle Imprese.

5. Il soggetto promotore deve essere composto da un numero di attività economiche su strada, tra quelle presenti nella rete, non inferiore alle 30 unità.

6. Alternativamente a quanto previsto al comma 2, nella fase di invio della domanda di finanziamento, è consentito allegare alla stessa una lettera di impegno alla costituzione del soggetto promotore, sottoscritta da tutti i soggetti che intendono aderirvi.

7. Il soggetto promotore costituendo o costituito:

a) individua e delimita territorialmente la Rete;

b) elabora un piano di sviluppo, promozione e valorizzazione della Rete, di seguito denominato programma di Rete;

c) attribuisce una denominazione alla Rete;

d) può, inoltre, creare un logo identificativo della Rete.

6. Il soggetto beneficiario: individuazione, funzioni e responsabilità

1. Sono soggetti beneficiari dei finanziamenti regionali di cui alla Legge: i comuni e/o i municipi di Roma Capitale in ordine alla gestione e utilizzo del finanziamento regionale, anche al fine dell'assunzione diretta di responsabilità da parte dell'istituzione, con particolare riferimento alla certificazione e rendicontazione della spesa, di seguito denominato soggetto beneficiario.

2. La Rete di filiera, di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), nn. 1) e 2), può estendersi sul territorio di due o più comuni. In tal caso il soggetto beneficiario è quello in cui è presente il maggior numero

di imprese tra quelle aderenti al soggetto promotore, salvo diversi criteri individuati in accordo con gli altri comuni interessati.

3. Qualora la previsione di cui al comma 2 faccia riferimento al territorio di due o più municipi di Roma Capitale, il soggetto beneficiario è Roma Capitale.
4. Il soggetto beneficiario, ai fini della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento:
 - a) agisce quale referente amministrativo unico verso la Regione, in nome e per conto del soggetto promotore di cui all'articolo 5;
 - b) promuove l'avvio di un partenariato aperto ma stabile nel tempo con il soggetto promotore e con altri soggetti locali sostenendo, nel contempo, lo sviluppo di percorsi, metodi e regole di sensibilizzazione e partecipazione attiva dei cittadini, ai fini della raccolta di proposte e condivisione di progetti da attuare per il miglioramento nella gestione del contesto urbano e territoriale in cui è sita la Rete;
 - c) valuta e approva con atto formale il programma di Rete, di cui all'articolo 7, predisposto dal soggetto promotore costituendo o costituito.
5. Nel caso di ammissione al finanziamento regionale, il soggetto beneficiario:
 - a) agisce quale responsabile sul piano finanziario, nei confronti della Regione, per tutto ciò che riguarda la gestione del contributo: utilizzo dei fondi, rendicontazione delle spese, rispetto della normativa fiscale e di tutte le disposizioni in vigore – anche europee – in tema di utilizzo di contributi pubblici;
 - b) verifica il processo di attuazione del programma di Rete elaborato dal soggetto promotore e ne assicura il monitoraggio entro i termini stabiliti dal presente avviso;
 - c) promuove e cura la realizzazione degli eventuali interventi infrastrutturali di propria competenza finalizzati agli obiettivi previsti dal programma;
 - d) valorizza attraverso i propri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale le Reti localizzate sul proprio territorio;
 - e) trasmette alla Regione la rendicontazione degli interventi, delle realizzazioni e dei risultati ottenuti;
 - f) provvede alla revoca delle somme percepite da soggetti affidatari diretti di opere e/o servizi o dal soggetto promotore, relativi all'attuazione del programma finanziato, nel caso di mancato adempimento totale o parziale;
 - g) conserva e mette a disposizione della Regione, per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo del finanziamento, la documentazione originale di spesa;
 - h) assicura il coerente utilizzo del finanziamento regionale con il programma di Rete approvato nel pieno rispetto delle normative vigenti in fatto di erogazione di fondi alle PMI;
 - i) assicura la realizzazione delle opere ammesse nel programma di Rete approvato, nel rispetto delle normative specifiche vigenti al momento dell'intervento medesimo;
 - l) comunica eventuali cambiamenti nell'assetto partecipativo del soggetto promotore.

7. Il programma di Rete e le tipologie di intervento ammissibili

1. Il programma di Rete, predisposto dal soggetto promotore e approvato formalmente dal soggetto beneficiario, stabilisce i contenuti, le caratteristiche e finalità della Rete specificando gli aspetti gestionali - operativi, i ruoli e le responsabilità, nonché l'insieme degli interventi e azioni coerenti con le finalità che si intendono perseguire.
2. Il programma di Rete deve riguardare, in particolare, le seguenti linee generali di azione:
 - a) l'organizzazione di un sistema locale di offerta integrata e articolata tra attività commerciali; artigianali, turistiche, culturali, sportive e di servizi;
 - b) la realizzazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale;
 - c) l'offerta di servizi alle imprese della Rete e ai cittadini.
3. La composizione degli interventi previsti dal programma di Rete può variare sensibilmente a seconda dei contesti territoriali e urbani interessati e delle scelte effettuate dal soggetto promotore e approvate dal soggetto beneficiario.
4. Nel programma di Rete, le linee generali di azione di cui al comma 2 sono articolate nelle seguenti macro aree, all'interno delle quali ricadono le singole azioni stabilite dal programma, per ciascuna tipologia di intervento:

A) Macro area 1. Governance e manager di Rete

1. articolazione dell'organizzazione interna del soggetto promotore; modalità e criteri di attivazione e sviluppo di un modello relazionale costante di partenariato tra la Rete e l'amministrazione locale;
2. accordi di supporto tecnico operativo e progettuale con i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 6 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e i centri servizi dell'artigianato, di cui all'art. 33 della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3; individuazione e utilizzo di un manager di Rete, di cui all'articolo 8.

B) Macro area 2. Interventi di manutenzione e arredo dell'ambiente urbano

1. interventi per la qualificazione e sistemazione finalizzati a migliorare l'impatto visivo e a facilitare la fruibilità degli spazi urbani annessi alla Rete (es.: miglioramento dell'arredo urbano, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica, ecc.);
2. interventi per la qualificazione degli spazi pubblici destinati alle attività economiche su strada (es.: sistemazione dei dehors, realizzazione di aree attrezzate per lo svolgimento di eventi, ecc.).

C) Macro area 3. Azioni complementari alle politiche di mobilità intelligente nonché al miglioramento dell'accessibilità all'area e alla fruizione degli spazi pubblici interessati

1. interventi complementari alle politiche di governo dei flussi di accesso alla Rete (es.: azioni accessorie e complementari all'utilizzo di zone a traffico limitato e isole pedonali, alle politiche di gestione della sosta e dei parcheggi per auto, cicli e motocicli e alla qualificazione della viabilità, finalizzate a valorizzare l'area della Rete);

2. interventi di valorizzazione degli strumenti di politica dei tempi e degli orari al fine di agevolare i consumi e favorire la massima accessibilità e attrattività delle Reti, anche attraverso una riconsiderazione degli orari e dei tracciati del trasporto pubblico locale.

D) Macro area 4. Sicurezza, legalità e azioni complementari alle politiche di contrasto dell'abusivismo commerciale

1. interventi a favore della sicurezza delle aree delle Reti, per le persone, per le merci e gli immobili (es.: sistemi di video sorveglianza e di allarmi elettronici, organizzazione di servizi di vigilanza e security, installazione di mezzi di dissuasione e anti-intrusione, convenzioni per prestazioni di servizi aggiuntivi a titolo oneroso, a favore di eventi e iniziative, della polizia locale e azioni di sensibilizzazione complementari al contrasto dell'abusivismo commerciale e dell'illegalità).

E) Macro area 5. Comunicazione, marketing di Rete, animazione territoriale, iniziative promozionali e valorizzazione delle eccellenze

1. sviluppo di azioni di marketing funzionali alla valorizzazione della Rete (es.: analisi del posizionamento della Rete, monitoraggio della concorrenza, profilazione dei consumatori, imprenditori e residenti e analisi delle aspettative, monitoraggio della performance della Rete, completamento del marketing mix con attività assenti/carenti, ecc.);
2. interventi integrati e di sistema dedicati alla clientela della Rete (es.: creazione carte fedeltà di Rete o meccanismi simili, iniziative innovative di promozione congiunta o sistemi integrati di scontistica);
3. campagna di promozione (es.: sviluppo di programmi articolati di sostegno al tessuto delle attività economiche su strada inclusi manifestazioni, eventi e iniziative volte a sostenere e promuovere l'attrattività dell'area veicolati dalle presenze culturali e dalle eccellenze territoriali della Rete, interventi concernenti le tecnologie digitali, la multicanalità nella distribuzione commerciale, ecc.);
4. organizzazione di servizi ad hoc per gli utenti in occasione di eventi e manifestazioni di rilievo (es.: predisposizione di servizi di collegamento tramite bus, navetta o altro, previsioni di aperture straordinarie dei punti vendita, miglioramento dei servizi legati all'accoglienza turistica al fine di favorire la fruizione dei luoghi di interesse storico-artistico, commerciale, enogastronomico e della produzione artistica e creativa, potenziando la riconoscibilità degli spazi urbani).

F) Macro area 6. Innovazione di filiera e gestione di servizi in comune rivolti alle imprese e/o ai cittadini

1. interventi per la strutturazione di servizi e sistemi comuni promossi dalla Rete da gestire in maniera uniforme all'interno della Rete medesima (es.: gestione degli spazi urbani, ri-disegno e gestione della segnaletica, prevenzione e rimozione dei graffiti e/o destinazione di spazi appositi alla street art, manutenzione e decoro dei marciapiedi e dei percorsi ciclo-pedonali, pulizia e manutenzione, steward, ecc.);
2. interventi concernenti il sostegno di nuove iniziative di rete (es.: sul piano della logistica, della piattaforma consegne/magazzino, dell'interfaccia web, ecc.).

G) Macro area 7. Azioni complementari alle politiche di sostenibilità energetica e ambientale

1. realizzazione di investimenti pubblici e privati finalizzati a favorire la minore emissione di sostanze inquinanti, la riduzione dei consumi, il risparmio energetico, con particolare

riferimento ai mezzi di bassa emissione (es.: ibridi elettrico/benzina, con alimentazione esclusiva metano/GPL, biffe).

5. Le singole azioni proposte all'interno delle tipologie di intervento ritenute ammissibili, di cui al comma 1, possono anche consistere in iniziative poste in essere dal soggetto beneficiario e/o dal soggetto promotore, finalizzate a favorire il raggiungimento degli obiettivi posti dal programma di Rete, senza oneri a carico della Regione.
6. Lo scorporo, da parte del soggetto beneficiario, di quota parte degli introiti derivanti dal prelievo di tributi e imposte locali e la loro destinazione, mediante convenzione con il soggetto promotore, alla gestione e miglioramento dell'area in cui è compresa la Rete, nel rispetto delle finalità di pubblico interesse, sarà considerato a titolo di premialità nella valutazione del programma, di cui all'articolo 13, comma 1, (tabella di valutazione).

8. Manager di Rete

1. Il soggetto promotore, come indicato all'articolo 7, comma 4, lettera A, n. 2, può destinare quota parte, nel limite del 15% del totale, del finanziamento riconosciuto dalla Regione, all'utilizzo di un manager della Rete per la gestione di una o più Reti, per il loro coordinamento e per l'attuazione delle politiche commerciali e promozionali sul territorio della Rete medesima.
2. Le attività del manager di Rete sono rivolte a definire le strategie di sviluppo economico e di riqualificazione della Rete, nonché ad individuare gli strumenti e le azioni più adatte alla loro attuazione. Organizza e coordina le risorse assegnate creando un collegamento tra gli interessi di tutti i soggetti del partenariato: amministrazioni comunali, associazioni imprenditoriali, imprese, consumatori ed altri soggetti profit/no profit.
3. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento regionale, i manager della Rete individuati dai soggetti promotori, devono, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, stipulare appositi incarichi di lavoro, collaborazione, consulenza o professionali con i soggetti promotori medesimi, nonché essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) diploma di laurea magistrale in:
 - 1) Giurisprudenza;
 - 2) Finanza;
 - 3) Scienze dell'economia;
 - 4) Progettazione e gestione dei servizi turistici;
 - 5) Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità;
 - 6) Scienze delle pubbliche amministrazioni;
 - 7) Scienze economiche per l'ambiente e la cultura;
 - 8) Scienze economico-aziendali;
 - 9) Scienze per la cooperazione allo sviluppo;
 - 10) Architettura, urbanistica e politiche territoriali;
 - b) diploma di laurea triennale nelle seguenti discipline:
 - 1) Scienze dei servizi giuridici;
 - 2) Scienze del turismo;
 - 3) Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;
 - 4) Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
 - 5) Scienze della comunicazione;
 - 6) Scienze economiche;

- 7) Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- 8) Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
- c) esperienza lavorativa di almeno tre anni negli ultimi 5, in qualità di consulente, quadro direttivo o dirigente:
 - 1) presso organizzazioni di rappresentanza delle PMI, Camere di Commercio, e società collegate;
 - 2) presso società, enti ovvero organizzazioni di progettazione e realizzazione di eventi e/o specializzate in attività di marketing e animazione territoriale, pianificazione urbana, recupero di aree e/o contenitori urbani degradati o dismessi e in rigenerazione e valorizzazione urbana, logistica, consulenza e gestione dei servizi;
 - 3) presso pubbliche amministrazioni territoriali in materia di attività produttive.
4. Il soggetto individuato di cui al comma 3 deve inoltre possedere i seguenti requisiti personali:
 - a) cittadinanza italiana e/o dell'Unione Europea ovvero cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non avere riportato condanne penali ovvero condanne a reati depenalizzati e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza.

9. Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento regionale le seguenti spese:

- acquisizione di nuove attrezzature per arredo urbano e illuminazione pubblica;
- acquisizione pannelli informativi e segnaletica di coordinamento;
- interventi di riqualificazione urbana strettamente funzionali al posizionamento strategico della rete;
- acquisto delle attrezzature e dei beni strumentali necessari e strettamente funzionali alla manutenzione degli interventi realizzati;
- realizzazione di sistemi multimediali per l'utilizzo di tecnologie innovative in funzione dello svolgimento dell'attività economica su strada (es.: cablaggio; wi fi, ecc.);
- acquisto di materiali hardware e software per lo sviluppo di strategie di marketing e di tecnologie abilitante;
- acquisto di attrezzature, impianti e strutture funzionali all'erogazione di servizi di interesse collettivo nell'ambito delle attività di Rete;
- acquisto di mezzi per la mobilità funzionali all'intervento di valorizzazione della Rete, nel caso di mezzi motorizzati, esclusivamente a metano, elettrici o ibridi; ovvero spese finalizzate alle azioni complementari di cui all'articolo 7, comma 4, lettera G), macro area 7;
- costi per l'organizzazione di iniziative di campagne di promozione anche mediante la pubblicazione di brochure e materiale editoriale;
- costi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni;
- costi di coordinamento e gestione funzionali alla realizzazione della Rete (tra cui gli eventuali costi per il manager di Rete), di cui all'articolo 7, comma 4, lettera A), n. 2.

2. Non sono ammissibili al finanziamento regionale tutte le spese non espressamente previste al comma 1, e in particolare le seguenti:

- acquisto di terreni e immobili;
- acquisto di attrezzature, beni e arredi ubicati all'interno delle attività economiche su strada e rifacimento impianti interni;
- costo del personale dipendente dell'amministrazione comunale, delle attività economiche su strada e dei vari partners coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione del programma di Rete.

3. Con riferimento al finanziamento regionale, i costi relativi:

- a) ad attività di spese correnti, al netto di quanto previsto alla lett. b), non possono superare complessivamente il 30% del finanziamento concesso;
- b) al manager di Rete e ai contratti di supporto con i Centri di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), n. 2, non possono superare, complessivamente, il 20% del finanziamento concesso, in particolare, la parte di costo relativa al manager di Rete non può comunque superare la quota percentuale del 15% del finanziamento concesso.

4. Si considerano ammissibili al finanziamento regionale le spese effettuate (e quietanzate) a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL dell'atto di ammissione al finanziamento.

10. Tempi e procedure per la presentazione delle domande di finanziamento

1. La domanda di finanziamento di una Rete deve essere compilata, in base al modulo allegato B, sottoscritta e inviata dal soggetto beneficiario a decorrere dalle ore 9:00 del giorno 17 maggio 2016 ed entro e non oltre le ore 17:00 del giorno **30 Settembre 2016**, esclusivamente secondo la seguente modalità:

- a) tramite posta elettronica certificata (PEC) – la domanda e la documentazione richiesta, una volta stampata e firmata e scansionata deve essere inviata al seguente indirizzo:
retidiimprese@regione.lazio.legalmail.it;

2. L'invio della domanda di finanziamento è a totale rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ricevente, ove per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il termine previsto perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

3. Non saranno prese in considerazione in alcun caso le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 1.

4. Alla domanda di finanziamento, ai fini dell'ammissibilità, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo del soggetto promotore (o lettera di intenti di cui all'articolo 5, comma 5);
- b) atto formale di approvazione del programma di Rete da parte del soggetto beneficiario;
- c) programma di Rete contenente:
 - 1) relazione generale illustrativa e vocazione tematica della Rete (max 5 pagine);
 - 2) motivazioni, obiettivi e finalità della Rete;
 - 3) elenco delle attività economiche su strada aderenti al soggetto promotore, con l'indicazione della loro localizzazione, merceologia e/o settore di attività (allegato C);
 - 4) elenco degli altri Comuni o Municipi di Roma Capitale, qualora interessati;

- 5) sintetica descrizione degli interventi proposti all'interno delle diverse Macro Aree di cui all'articolo 7; crono programma delle azioni e del programma nel suo complesso, dettaglio dei costi di ciascun intervento/azione e costo generale del programma;
 - 6) presenza o meno del Manager di Rete e/o di accordi con CAT e/o CSA, per il supporto tecnico-operativo, progettuale e di coordinamento;
 - 7) cartografia in scala adeguata rappresentativa dell'area in cui insiste la Rete, con la visualizzazione grafica delle attività aderenti.
5. Per ciascun programma di Rete presentato sarà ammesso un unico invio (PEC) ed in caso di invii plurimi, sarà preso in considerazione esclusivamente l'ultimo pervenuto entro i termini previsti al comma 1.

11. Istruttoria delle domande di finanziamento

1. L'istruttoria delle domande di finanziamento effettuata dalla Direzione regionale competente, sarà diretta a verificarne l'ammissibilità alla successiva fase di valutazione, in base al riscontro dei requisiti di cui all'articolo 12. L'esame istruttorio seguirà l'ordine cronologico attribuito dal protocollo regionale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei termini di presentazione di cui all'articolo 10, comma 1.

12. Ammissibilità delle domande di finanziamento alla fase di valutazione

1. I requisiti di ammissibilità delle domande alla successiva fase di valutazione sono:
 - a) il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di finanziamento;
 - b) la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei soggetti previsti dal presente avviso e con i requisiti per essi richiesti (articolo 6);
 - c) la completezza della documentazione richiesta all'articolo 10, comma 4;
 - d) il coinvolgimento di almeno 3 delle Macro Aree di cui all'articolo 7, comma 4, nell'articolazione degli interventi previsti dal programma di Rete.
2. Durante lo svolgimento dell'istruttoria, la Direzione regionale competente può richiedere al soggetto beneficiario documenti, atti e/o informazioni ad integrazione dei requisiti di cui al comma 1, concedendo un breve periodo di tempo per l'invio e/o la consegna di quanto richiesto. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda, nel termine indicato, ad integrare la domanda di finanziamento, e persistendo l'assenza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1, la domanda sarà ritenuta non ammissibile.

13 Valutazione delle domande di finanziamento.

1. La valutazione delle domande di finanziamento è effettuata da un nucleo di valutazione, individuato dalla Direzione regionale competente con apposito provvedimento, in base ai seguenti criteri e punteggi:

CRITERIO	MAX PUNTI	ASPETTI VALUTATIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
Composizione, solidità, e qualità del soggetto	15	1) l'effettiva incidenza del soggetto promotore sotto il profilo:	0-5

promotore		a) dell'assortimento merceologico o di filiera (rispetto all'insieme delle attività presenti nella Rete); b) della struttura e articolazione organizzativa interna di cui il soggetto intende dotarsi; c) della rilevanza dell'area prescelta quale Rete, rispetto al comune (o al municipio) nel suo complesso (es. rilevanza: storico-monumentale; per l'inclusività, per la concentrazione di attività economiche, quale snodo viario e/o di passaggio, ecc.);	
		2) la numerosità delle imprese aderenti al soggetto promotore oltre il limite minimo indicato all'articolo 4 della DGR. Vengono valutati 2 punti ogni 5 imprese aderenti sopra detto limite (un numero pari o superiore a 25 imprese sopra detto limite corrisponde al massimo della valutazione).	0-10
Qualità del programma e degli interventi previsti	30	1) L'accuratezza e l'efficacia dell'analisi del posizionamento della Rete, della sua strategia di sviluppo e della capacità innovativa, desumibile dalla documentazione trasmessa;	0-5
		2) la coerenza tra la strategia di sviluppo, gli obiettivi individuati e i singoli interventi previsti;	0-10
		3) la presenza, il numero e la qualità degli interventi relativi a tematiche complementari alle attività economiche su strada (viabilità, sicurezza, turismo, cultura, ambiente, ecc.);	0-5
		4) servizi e formule commerciali integrate anche con soggetti non aderenti e/o non facenti parte della Rete	0-10
Livelli di coinvolgimento della cittadinanza e dei soggetti a diverso titolo interessati nelle fasi di programmazione e realizzazione	20	1) Le iniziative volte ad assicurare la trasparenza e l'informazione nei confronti dei cittadini e degli operatori	0-10
		2) la programmazione di iniziative, anche a carattere partecipativo, finalizzate al coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini.	0-10
Addizionalità e sostenibilità finanziaria della Rete nel tempo	25	1) Capacità del soggetto beneficiario di fornire risorse addizionali (es.: scorporo di quota parte dei tributi e imposte locali con relativa convenzione con il soggetto promotore; disponibilità senza oneri di aree e/o immobili, ecc.);	0-10
		2) capacità del soggetto promotore di ottenere quote di cofinanziamento integrative (tassazione degli aderenti; crowdfunding; sponsor, ecc.).	0-10
		3) convenzioni con aziende erogatrici di servizi pubblici locali e della municipalità, finalizzati alla realizzazione di specifici eventi, nonché all'ottenimento di particolari modalità, costi, e orari di erogazione dei servizi;	0-5
Chiarezza, verificabilità e rilevanza delle metodologie di misurazione degli obiettivi	10	1) L'adeguatezza, anche sul piano qualitativo dei parametri di impatto e degli indicatori di efficacia adottati per valutare effettivamente le performance del programma;	0-5

		2) valutazione della qualità degli indicatori adottati ai fini del monitoraggio della Rete nel tempo.	0-5
Totale punteggio			100

2. Il nucleo di valutazione, che potrà avvalersi anche del supporto di enti e società regionali, procederà alla valutazione delle domande di finanziamento pervenute, a seguito della chiusura, per ciascuna di esse, della relativa fase istruttoria.
3. L'istruttoria e la valutazione delle domande di finanziamento si concluderanno entro 90 giorni dalla scadenza del termine di invio delle domande, di cui all'articolo 10, comma 1.
4. La concessione del finanziamento regionale è condizionata al raggiungimento di un punteggio minimo di 40 punti.

14 Tipologia e misura del finanziamento

1. Il finanziamento regionale viene riconosciuto esclusivamente al soggetto beneficiario e consiste in un contributo in conto capitale. Il soggetto beneficiario definirà le modalità di gestione finanziaria anche nei confronti del soggetto promotore.
2. Il finanziamento massimo erogabile per ciascun programma di Rete, a favore del soggetto beneficiario, è pari a complessivi euro 100.000,00.

15. Modalità di erogazione del finanziamento

1. L'erogazione a favore del soggetto beneficiario avviene in base alle seguenti modalità:
 - a) primo acconto pari al 30% del finanziamento regionale concesso a seguito della pubblicazione sul BURL dell'atto di ammissione al finanziamento;
 - b) secondo acconto pari al 50% del finanziamento regionale concesso a seguito di effettiva rendicontazione intermedia delle spese sostenute, pari all'80% dell'acconto di cui alla lettera a) e di trasmissione di copia dell'atto costitutivo del soggetto promotore;
 - c) la restante quota a saldo, pari al 20% del finanziamento regionale concesso a seguito di presentazione della rendicontazione finale delle spese complessive del programma ammesso a contributo.
2. La rendicontazione di cui al comma 1 lettera b) deve pervenire entro 120 (centoventi) giorni dalla data di richiesta di liquidazione del primo acconto di cui al comma 1 lettera a).
3. Gli interventi e le azioni previste all'interno del programma di Rete dovranno essere realizzati compiutamente entro 12 (dodici) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL dell'atto di ammissione al finanziamento, salvo proroga concedibile in presenza di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli interessati, motivate e giustificabili con idonea documentazione a chiarimento e a condizione che sia stato già erogato il secondo acconto di cui al comma 1, lettera b).
4. La richiesta motivata di proroga deve pervenire entro e non oltre la data prevista per la conclusione dei lavori, di cui al comma 3, e può essere accordata dalla Regione per un periodo non superiore a 180 giorni, qualora sia accertata la disponibilità di bilancio.

16 Modalità di rendicontazione del finanziamento

1. Possono essere rendicontate solo spese ammissibili giustificate da fatture o altra documentazione valida ai fini fiscali (anche sotto forma di nota, parcella, conto e simili ai sensi dell'articolo 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Non saranno accettate spese giustificate con documenti diversi.
2. La rendicontazione finale delle spese sostenute (fatture e quietanze) dovrà esser presentata dal soggetto beneficiario alla Direzione regionale competente entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la realizzazione del programma, di cui all'articolo 15, comma 3.
3. La rendicontazione intermedia e quella finale dovranno essere accompagnate da una dichiarazione attestante (autocertificazione):
 - a) la conformità della spesa in relazione al programma di Rete approvato dalla Regione;
 - b) che i lavori sono stati realizzati nel rispetto dei tempi fissati per la realizzazione del programma di Rete;
 - c) che gli investimenti riguardano esclusivamente ambiti localizzati nelle aree indicate dal programma di Rete;
 - d) l'elenco delle spese sostenute e delle fatture inerenti;
4. I pagamenti effettuati possono essere sostenuti esclusivamente mediante bonifico, carta di debito o credito e assegni non trasferibili. Qualsiasi altra forma di pagamento non è considerata ammissibile compresi i pagamenti in contante.

17 Variazioni del programma di Rete

1. Gli interventi realizzati e rendicontati devono essere conformi al programma di Rete approvato e ammesso al finanziamento.
2. Nel caso di documentate variazioni o modifiche al programma di Rete, esse sono consentite mediante l'invio di una comunicazione alla Direzione Regionale competente, qualora:
 - a) le variazioni e/o modifiche non interessino più del 20% degli interventi previsti all'interno di una singola macro area di cui all'articolo 7, comma 4;
 - b) le variazioni e/o modifiche non interessino più del 10% dell'intero complesso degli interventi previsti dal programma di Rete.
3. Nel caso di richiesta motivata e documentata di variazioni o modifiche al programma di Rete, che superino le percentuali di cui al comma 2 e, comunque, che non interessino più del 25% dell'insieme degli interventi previsti, devono essere autorizzate dalla Direzione regionale competente, previo esame del nucleo di valutazione, senza che ciò comporti modifiche della graduatoria.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 occorre mantenere, nell'articolazione degli interventi, il numero minimo delle macro aree coinvolte previsto all'articolo 12, comma 1, lettera d), inoltre, non possono essere pregiudicati in alcun modo gli obiettivi e le finalità perseguite dalla Rete, pena la revoca del finanziamento.

5. Le variazioni non comunicate o non autorizzate dalla Regione non saranno riconosciute valide ai fini della spesa sostenuta.
6. Eventuali ridimensionamenti dell'investimento programmato ovvero il mancato completamento del programma nei termini previsti all'articolo 15, comma 3 comportano la relativa e proporzionale riduzione del finanziamento concesso.
7. La variante in aumento dell'importo del programma di Rete non comporta aumento del contributo regionale approvato.

18 Revoche, controlli e rinunce al finanziamento

1. Il finanziamento regionale concesso può essere revocato dalla Regione nel caso:
 - a) di rinuncia da parte del soggetto beneficiario trasmessa alla Direzione regionale competente;
 - b) di non conformità tra progetti presentati e progetti realizzati, salvo quanto previsto all'articolo 17;
 - c) di riscontro di irregolarità o mancanza dei requisiti (sulla base dei quali il contributo è stato concesso ed erogato) in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali;
 - d) di mancato rispetto della norma che prevede che i lavori/beni oggetto di contributo non vengano distolti, ceduti o alienati dall'uso previsto all'atto della presentazione della domanda di finanziamento, prima che siano decorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma, di cui all'articolo 15, comma 3;
 - e) previsto dall'articolo 17, comma 4;
 - f) di dichiarazioni mendaci e non veritiere;
 - g) di mancata trasmissione di copia dell'atto costitutivo del soggetto promotore nei termini indicati dall'articolo 15, comma 1, lettera b).
2. La Direzione regionale competente può effettuare idonei controlli e verifiche in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.
3. Resta salva la facoltà della Regione di valutare nuovi casi di revoca, non previsti dal comma 1, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

19 Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Si informa che, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

20 Pubblicazione e informazioni

1. Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati è pubblicata sul BURL ed è resa disponibile sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it.